

**ESTRATTO DEL CONSIGLIO  
SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2017**

DIREZIONE II DIV. 4

**12.4) PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTER-  
ATENEIO PER LO SPORT SOCIALE**

.....OMISSIS.....

**DELIBERA**

la costituzione del Centro inter-ateneo per lo sport sociale in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tre, approvandone il relativo statuto parte integrante della presente delibera. La costituzione del Centro non comporta l'assunzione di oneri finanziari per l'Ateneo. Sede amministrativa e contabile del Centro sarà l'Università degli Studi di Roma Tre.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO

**STATUTO  
CENTRO INTER-ATENEIO PER LO SPORT SOCIALE**

**Art. 1**

1. Le Università degli Studi Roma Tre e Tor Vergata, ponendo a fattore comune le proprie risorse e competenze, rispettivamente, nel campo dell'organizzazione e gestione delle attività sportive universitarie e nel campo dello studio, della ricerca e della pratica delle discipline sportive, intendono costituire il Centro Inter-Ateneio per lo Sport Sociale con le seguenti finalità:
- a) promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza, l'educazione e la pratica dell'esercizio fisico e sportivo, anche in relazione ai rapporti di genere, alle pari opportunità e alle disabilità;
  - b) attuare interventi finalizzati alla prevenzione, alla tutela e al mantenimento dello stato di salute dello sportivo abile e disabile nelle differenti fasce d'età e in rapporto alle singole discipline praticate, alla prevenzione dei traumi dello sport, all'educazione nutrizionale, agli stili di vita, alle dipendenze da nicotina, alcol, droghe, all'uso e all'abuso di farmaci, di sostanze ormonali, a tecniche e metodiche doping;
  - c) attuare interventi finalizzati alla prevenzione, alla tutela e al mantenimento dello stato di salute degli studenti e del personale dei due Atenei e dei cittadini;
  - d) analizzare l'impatto socio economico, giuridico, culturale dello sport nel

contesto nazionale e internazionale.

## **Art. 2**

1. Il Centro, nell'ambito delle proprie finalità, promuove e coordina iniziative scientifiche, come seminari, convegni, congressi, simposi. Esso, inoltre, promuove e coordina accordi di collaborazione con altre istituzioni scientifiche e centri di ricerca, con altre Università, con enti, scuole e istituzioni sportive specificamente qualificati.
2. Il Centro organizza e sostiene le attività motorie per gli studenti e per i cittadini secondo le finalità espresse nell'art. 1 dello Statuto.
3. Il Centro promuove l'attribuzione di borse di studio, assegni di ricerca e può elargire premi scientifici.

## **Art. 3**

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata all'Università degli Studi di Roma Tre. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione da entrambi gli Atenei.

## **Art. 4**

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Coordinatore.

## **Art. 5**

1. L'afferenza al Centro di docenti dell'Università di Roma Tre e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è deliberata, su richiesta dell'interessato, dal Consiglio Scientifico del Centro a maggioranza assoluta.
2. Gli afferenti al Centro sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e a prestare la propria collaborazione nei termini stabiliti dagli organi direttivi.
3. La qualità di afferente si perde per gravi motivi. Il provvedimento di esclusione è motivato e adottato dal Consiglio Scientifico a maggioranza dei due terzi.

## **Art. 6**

1. Il Coordinatore del Centro è un professore di ruolo dell'Università degli Studi Roma Tre o dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, eletto dal Consiglio Scientifico con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. È nominato con decreto del Rettore di Roma Tre, in accordo con il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per un triennio e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
2. Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio Scientifico, provvede per l'ordinaria amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, da sottoporre a ratifica del Consiglio

Scientifico nella prima riunione utile. Il Coordinatore vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sulla corretta esecuzione delle delibere del Consiglio Scientifico, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore, di norma scelto tra il personale docente di ruolo dell'altro Ateneo afferente al Centro, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

#### **Art. 7**

1. Il Consiglio Scientifico, è composto da almeno sei docenti, in pari quota tra i due Atenei, designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

2. Si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal Coordinatore del Centro.

3. Alle riunioni del Consiglio Scientifico, su specifiche tematiche, possono essere invitate a partecipare eminenti personalità scientifiche con funzioni consultive senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale valido per le sedute e senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche. Approva il programma delle attività del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro. Delibera, su richiesta dell'interessato, l'afferenza al Centro.

5. In prima applicazione il Consiglio Scientifico è costituito dai delegati dei Rettori dei due Atenei per le politiche sportive. La composizione provvisoria dura fino alla costituzione dell'organo nella sua composizione ordinaria.

#### **Art. 8**

1. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Roma Tre, in spazi dalla stessa messi a disposizione.

#### **Art. 9**

1. Le modifiche di statuto del Centro sono approvate dal Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta e sottoposte all'approvazione degli organi competenti dei due Atenei.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme statutarie e regolamentari dell'Università Roma Tre.

#### **Art. 10**

1. L'attività del Centro può cessare per adempimenti di legge, per disposizione dei due Atenei, per volontà unanime del Consiglio, per il venir meno dello scopo o per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento dell'oggetto, accertati con deliberazione del Consiglio Scientifico, assunta a maggioranza dei due terzi e decretata dal Rettore di Roma Tre, che determina la destinazione di eventuali fondi residui del Centro.